



UNIMORE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA

Dipartimento di
Comunicazione ed Economia

La patologia del bilancio di esercizio

Il bilancio «irregolare»

Alessandro Savoia

*Professore a contratto di Bilancio e modelli di reporting
Università di Modena e Reggio Emilia*

Modena, 14 febbraio 2022

Agenda

- **Bilancio «irregolare» e bilancio «falso»**
- Il bilancio «irregolare»
- Il bilancio «irregolare» nelle imprese in crisi

Bilancio «irregolare» e bilancio «falso»

La Gazzetta dello Sport

CASO PLUSVALENZE

Juve, nuove accuse di falso in bilancio. Perquisiti studi legali a Torino, Roma e Milano



I magistrati starebbero indagando sulle 4 mensilità non incassate dai giocatori durante la prima ondata di Covid nel 2020

Ultim'ora

Tutte le notizie

10-15 VENEZIA

il Fatto Quotidiano.it

< LOBBY

Monte dei Paschi, al via il processo di appello sul caso dei derivati Alexandria e Santorini. La Fondazione non è più parte civile

Il Sole **24 ORE**

ItaliaOggi

www.italiainoggi.it
QUOTIDIANO ECONOMICO, GIURIDICO E POLITICO

Dopo la sentenza penale contro Romiti e Mattioli, il tribunale di Torino delinea nuovi scenari.

Fiat, costa caro il falso in bilancio

Ok alla richiesta di risarcimento proposta da 300 lavoratori

CORRIERE DELLA SERA

Plusvalenze Inter, inchiesta per falso in bilancio. Accertamenti sul Milan, escluse irregolarità

di Luigi Ferrarella e Giuseppe Guastella

La Procura apre un'inchiesta contro ignoti. Perquisizioni nella sede dell'Inter: sospetti sui contratti di una decina di giocatori, nel mirino i bilanci 2017-2019. L'ipotesi: «Valori gonfiati per rispettare i parametri del fair play finanziario». Da Pinamonti a Radu, gli affari nel mirino dei pm

bioplastica

Bio-On accusata di false comunicazioni sociali: ai domiciliari il presidente Astorri

False comunicazioni sociali da parte di una società quotata e manipolazione del mercato: sono le accuse nei confronti dei vertici di Bio-On, società bolognese quotata in Borsa e operante nel settore delle bioplastiche

di Monica D'Ascenzo
23 ottobre 2019



Bilancio «irregolare» e bilancio «falso»

Il Sole **24 ORE**

Da Parmalat fino a Bio-On, i trucchi all'italiana sugli attivi di bilancio e le colpe dei revisori

In Italia l'occultamento delle poste di bilancio hanno spesso raggiunto punte di fraudolenta "creatività finanziaria" difficili da immaginare altrove nel mondo: dalla "botola" per occultare i documenti segreti di Geminafino allo "scanner" per certificare liquidità inesistente di Parmalat



Bilancio «irregolare» e bilancio «falso»

Il Sole **24 ORE**

Da Parmalat fino a Bio-On, i trucchi all'italiana sugli attivi di bilancio e le colpe dei revisori

In Italia l'occultamento delle poste di bilancio hanno spesso raggiunto punte di fraudolenta "creatività finanziaria" difficili da immaginare altrove nel mondo: dalla "botola" per occultare i documenti segreti di Geminafino allo "scanner" per certificare liquidità inesistente di Parmalat



2486 c.c. «Al verificarsi di una **causa di scioglimento** e fino al momento della consegna di cui all'articolo 2487 bis, gli amministratori conservano il potere di gestire la società, ai soli fini della conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale.

Gli amministratori sono personalmente e solidalmente responsabili dei danni arrecati alla società, ai soci, ai creditori sociali ed ai terzi, per atti od omissioni compiuti in violazione del precedente comma.

Quando è accertata la responsabilità degli amministratori a norma del presente articolo, e salva la prova di un diverso ammontare, **il danno risarcibile si presume pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data in cui l'amministratore è cessato dalla carica o, in caso di apertura di una procedura concorsuale, alla data di apertura di tale procedura e il patrimonio netto determinato alla data in cui si è verificata una causa di scioglimento di cui all'articolo 2484, detratti i costi sostenuti e da sostenere, secondo un criterio di normalità, dopo il verificarsi della causa di scioglimento e fino al compimento della liquidazione.** Se è stata aperta una procedura concorsuale e mancano le scritture contabili o se a causa dell'irregolarità delle stesse o per altre ragioni i netti patrimoniali non possono essere determinati, il danno è liquidato in misura pari alla differenza tra attivo e passivo accertati nella procedura

Bilancio «irregolare» e bilancio «falso»

Il Sole **24 ORE**

Da Parmalat fino a Bio-On, i trucchi all'italiana sugli attivi di bilancio e le colpe dei revisori

In Italia l'occultamento delle poste di bilancio hanno spesso raggiunto punte di fraudolenta "creatività finanziaria" difficili da immaginare altrove nel mondo: dalla "botola" per occultare i documenti segreti di Geminafino allo "scanner" per certificare liquidità inesistente di Parmalat



Fallimento

LA STAMPA

Giro di fatture false per milioni di euro scoperto dalla Guardia di Finanza di Tortona

Denunciate quattro persone per emissione ed utilizzo di fatture per operazioni inesistenti e falso in bilancio



Bilancio «irregolare» e bilancio «falso»

Il Sole **24 ORE**

Da Parmalat fino a Bio-On, i trucchi all'italiana sugli attivi di bilancio e le colpe dei revisori

In Italia l'occultamento delle poste di bilancio hanno spesso raggiunto punte di fraudolenta "creatività finanziaria" difficili da immaginare altrove nel mondo: dalla "botola" per occultare i documenti segreti di Geminafino allo "scanner" per certificare liquidità inesistente di Parmalat

Fallimento

LA STAMPA

Giro di fatture false per milioni di euro scoperto dalla Guardia di Finanza di Tortona

Denunciate quattro persone per emissione ed utilizzo di fatture per operazioni inesistenti e falso in bilancio



Segue processo verbale di constatazione redatto in data 15/10/2019 nei confronti della « S.r.l.», esercente l'attività di "confezione di indumenti da lavoro", con sede in (MO). - foglio n.33 -

c. Omessa indicazione della partecipazione nel bilancio di esercizio e conseguenti profili penali

Sulla base di quanto finora argomentato si rileva che:

- nei bilanci di esercizio chiusi al 31/12/2014, al 31/12/2015, al 31/12/2016 e al 31/12/2017, nella voce "B) III - Immobilizzazioni finanziarie" dell'Attivo dello Stato Patrimoniale, consapevolmente gli amministratori della « S.r.l.», hanno omesso fatti materiali rilevanti concernenti la partecipazione della « S.r.l.» nella controllata " Z O.O." corrente in PLESZEW (Polonia), in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.

Il valore di bilancio omesso nell'Attivo dello Stato Patrimoniale non può essere inferiore al 100% del capitale sociale della predetta Società polacca, equivalente a PLN (zloty polacco)

.....

La condotta appena descritta integra le ipotesi di reato previste dall'art.2621 del Codice Civile ("false comunicazioni sociali") a carico dei Signori _____ e _____, rispettivamente Presidente e Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione della « S.r.l.».

Per quanto rilevato è stata interessata, con separata trattazione, la competente Autorità Giudiziar¹³.

Bilancio «irregolare» e bilancio «falso»

Il Sole **24 ORE**

Da Parmalat fino a Bio-On, i trucchi all'italiana sugli attivi di bilancio e le colpe dei revisori

In Italia l'occultamento delle poste di bilancio hanno spesso raggiunto punte di fraudolenta "creatività finanziaria" difficili da immaginare altrove nel mondo: dalla "botola" per occultare i documenti segreti di Geminafino allo "scanner" per certificare liquidità inesistente di Parmalat



Fallimento

LA STAMPA

Giro di fatture false per milioni di euro scoperto dalla Guardia di Finanza di Tortona

Denunciate quattro persone per emissione ed utilizzo di fatture per operazioni inesistenti e falso in bilancio



Verifiche fiscali

Domani

I rischi milionari e i conti che non tornano di Urbano Cairo

GIOVANNA FAGGIONATO

03 luglio 2021 - 11:28

Aggiornato, 04 luglio 2021 - 10:06



Bilancio «irregolare» e bilancio «falso»

Il Sole **24 ORE**

Da Parmalat fino a Bio-On, i trucchi all'italiana sugli attivi di bilancio e le colpe dei revisori

In Italia l'occultamento delle poste di bilancio hanno spesso raggiunto punte di fraudolenta "creatività finanziaria" difficili da immaginare altrove nel mondo: dalla "botola" per occultare i documenti segreti di Geminafino allo "scanner" per certificare liquidità inesistente di Parmalat



Fallimento

LA STAMPA

Giro di fatture false per milioni di euro scoperto dalla Guardia di Finanza di Tortona

Denunciate quattro persone per emissione ed utilizzo di fatture per operazioni inesistenti e falso in bilancio



Verifiche fiscali

Domani

I rischi milionari e i conti che non tornano di Urbano Cairo

GIOVANNA FAGGIONATO


03 luglio 2021 - 11:28

Aggiornato, 04 luglio 2021 - 10:06



Liti


Bilancio «irregolare» e bilancio «falso»



Bilancio «irregolare» e bilancio «falso»



Bilancio «irregolare» e bilancio «falso»



Art. 2423 c.c.: «Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio».

Bilancio «irregolare» e bilancio «falso»

Il bilancio **NON** viene redatto con chiarezza o **NON** rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio



BILANCIO «IRREGOLARE»

Bilancio «irregolare» e bilancio «falso»



Art. 2621 c.c.: «Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, **al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore,** sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi».

Bilancio «irregolare» e bilancio «falso»

- gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori
- al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto
- nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente:
 - espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero
 - omettono fatti materiali rilevanti
- concretamente idoneo ad indurre altri in errore



**False
comunicazioni
sociali**

Bilancio «irregolare» e bilancio «falso»



Art. 2622 c.c.: «*Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.*

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

- 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;*
- 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;*
- 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;*
- 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.*

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi».

Agenda

- Bilancio «irregolare» e bilancio «falso»
- **Il bilancio «irregolare»**
- Il bilancio «irregolare» nelle imprese in crisi

Il bilancio «irregolare»

I documenti che compongono il bilancio di esercizio

Art. 2423 c.c.: «[1] *Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa*».

Bilancio di esercizio

- Stato patrimoniale (artt. 2424; 2424-*bis* c.c.)
- Conto economico (artt. 2425; 2425-*bis* c.c.)
- Nota integrativa (artt. 2427; 2427-*bis* c.c.)
- Rendiconto finanziario (art. 2425-*ter* c.c.)

Il bilancio «irregolare»

Le clausole generali

Art. 2423 c.c.: «[2] Il bilancio deve essere redatto con **chiarezza** e deve rappresentare in modo **veritiero** e **corretto** la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio».

Il bilancio «irregolare»

Le clausole generali

Art. 2423 c.c.: «[2] Il bilancio deve essere redatto con **chiarezza** e deve rappresentare in modo **veritiero** e **corretto** la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio».

[3] «Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, **si devono fornire le informazioni complementari** necessarie allo scopo». => **OBBLIGO DI INTEGRARE**

Il bilancio «irregolare»

Le clausole generali

Art. 2423 c.c.: «[2] Il bilancio deve essere redatto con **chiarezza** e deve rappresentare in modo **veritiero** e **corretto** la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio».


[3] «Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, **si devono fornire le informazioni complementari** necessarie allo scopo».

[5] «Se, in **casi eccezionali**, l'applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, **la disposizione non deve essere applicata**. La nota integrativa deve motivare la deroga e deve indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico. Gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato». => **OBBLIGO DI**

DEROGARE

Il bilancio «irregolare»

La disciplina codicistica del bilancio di esercizio: la gerarchia delle norme



Codice Civile
Artt. 2423 – 2435-ter

La più elevata posizione assegnata ai postulati, e tra questi alle clausole generali, fa sì che nell'interpretazione e applicazione di specifici criteri il redattore di bilancio non possa mai disattendere le indicazioni di rango superiore

Il bilancio «irregolare»

La disciplina codicistica del bilancio di esercizio: la gerarchia delle norme



Principi contabili nazionali:
forniscono una **interpretazione
tecnica** delle norme civilistiche
sulla redazione del bilancio di
esercizio => regole tecniche

Il bilancio «irregolare»

La disciplina codicistica del bilancio di esercizio: la gerarchia delle norme



Principi contabili nazionali:
forniscono una **interpretazione
tecnica** delle norme civilistiche
sulla redazione del bilancio di
esercizio => regole tecniche




Principi contabili IAS/IFRS:
Approvati dall'UE con appositi
regolamenti => norme di legge

Il bilancio «irregolare»

La disciplina codicistica del bilancio di esercizio: la gerarchia delle norme

Bilancio «irregolare»



Il bilancio di esercizio non redatto secondo le norme del codice civile, interpretate dai principi contabili nazionali emanati dall'OIC

Il bilancio «irregolare»

La disciplina codicistica del bilancio di esercizio

Art. 2423-2435-*ter* c.c. => SPA

Disciplina estesa ad altre forme giuridiche:

SRL => Art. 2478-*bis* c.c.

Cooperative => Art. 2519, comma 1, c.c.

Consorzi con attività esterna e le società consortili => Art. 2615-*bis* c.c.

Il bilancio «irregolare»

La disciplina codicistica del bilancio di esercizio

Imprenditore commerciale individuale => Art. 2217, comma 2, c.c. «*L'inventario si chiude con il **bilancio e con il conto dei profitti e delle perdite**, il quale deve dimostrare con evidenza e verità gli utili conseguiti o le perdite subite. **Nelle valutazioni di bilancio l'imprenditore deve attenersi ai criteri stabiliti per i bilanci delle società per azioni, in quanto applicabili**».*

SS => Art. 2261 c.c. «*I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizia dello svolgimento degli affari sociali, di consultare i documenti relativi all'amministrazione e di **ottenere il rendiconto** quando gli affari per cui fu costituita la società sono stati compiuti*».

Art. 2262 c.c. «Salvo patto contrario ciascun socio ha diritto di percepire la sua parte di utili dopo l'approvazione del **rendiconto**».

Il bilancio «irregolare»

La disciplina codicistica del bilancio di esercizio

SNC => Art. 2302 c.c. «*Gli amministratori devono tenere i libri e le altre **scritture contabili prescritti dall'articolo 2214***».

Art. 2214 c.c. «*L'imprenditore che esercita un'attività commerciale deve tenere il libro giornale e **il libro degli inventari** [art. 2217, n.d.r.]*».

Il bilancio «irregolare»

La disciplina codicistica del bilancio di esercizio

SAS => Art. 2315 c.c. «*Alla società in accomandita semplice si applicano le disposizioni relative alla società in nome collettivo, in quanto siano compatibili con le norme seguenti*».

Art. 2320, comma 3, c.c. «*In ogni caso essi [i soci accomandanti, n.d.r.] hanno **diritto di avere comunicazione annuale del bilancio** e del conto dei profitti e delle perdite, e di controllarne l'esattezza, consultando i libri e gli altri documenti della società*».

Art. 2321 c.c. «*I soci accomandanti non sono tenuti alla restituzione degli utili riscossi in buona fede **secondo il bilancio** regolarmente approvato*».

Il bilancio «irregolare»

Le clausole generali

Le clausole generali contenute nell'art. 2423 del c.c. rappresentano la trasposizione nel sistema codicistico italiano delle cosiddette *general provisions* già contenute nell'art. 2 della IV direttiva CE, e oggi previste nell'art. 4 della direttiva 2013/34/UE.

Art. 4 «2. I bilanci d'esercizio sono **redatti con chiarezza** e sono conformi alle disposizioni della presente direttiva.

3. I bilanci d'esercizio **forniscono una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa, nonché del risultato economico dell'esercizio**. Quando l'applicazione della presente direttiva non è sufficiente per fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria, nonché del risultato economico dell'esercizio, nella nota integrativa sono fornite **le informazioni complementari** necessarie per rispettare tale obbligo.

4. Se, **in casi eccezionali**, l'applicazione di una disposizione della presente direttiva è incompatibile con l'obbligo di cui al paragrafo 3, **la disposizione in questione è disapplicata per fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa, nonché del risultato economico dell'esercizio**. La disapplicazione di tale disposizione è menzionata nella nota integrativa e debitamente motivata con l'indicazione della sua influenza sulla situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa, nonché sul risultato economico dell'esercizio»

Il bilancio «irregolare»

Le clausole generali: la chiarezza

Il **postulato della chiarezza** è stato collocato in una posizione autonoma e distinta rispetto a quelli della veridicità e della correttezza.

Il postulato della chiarezza ha a riferimento la forma di esposizione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa, e richiede che dai vari prospetti contabili che compongono il bilancio (stato patrimoniale, conto economico e rendiconto finanziario), così come dalla nota integrativa, emergano delle **informazioni di facile utilizzo da parte dell'utilizzatore esterno**, affinché lo stesso possa comprendere, senza equivoco od ambiguità, la natura e il contenuto delle varie poste di bilancio, nonché i criteri di valutazione utilizzati.

Il bilancio «irregolare»

Le clausole generali: la chiarezza

La chiarezza del bilancio va necessariamente coordinata alla tipologia di informazioni in esso contenute, tipicamente di carattere tecnico, ed alle competenze richieste all'utilizzatore di tale documento. **Non è infatti possibile pensare che il bilancio possa essere chiaro a qualsiasi utilizzatore.**

Ancorché un documento tecnico come il bilancio debba essere comprensibile per un utilizzatore generico, è tuttavia necessario che questi disponga di un **bagaglio minimo di competenze tecnico-contabili**, attraverso il quale potrà comprendere i prospetti contabili e la nota integrativa costituenti il bilancio oltre che i vari allegati.

Il bilancio «irregolare»

Le clausole generali: la chiarezza

Il postulato della chiarezza viene ulteriormente meglio sviluppato nell'ambito del codice civile attraverso una serie di norme previste dall'art. 2423-ter c.c. il quale è volto ad assicurare, più in generale, dei **livelli minimi di standard di chiarezza**.

Questi possono essere così riepilogati:

- a) rispetto degli schemi di bilancio, a sua volta declinabile in:
 - rispetto dell'ordine di esposizione delle voci (comma 1);
 - possibilità di suddivisione delle voci (comma 2);
 - divieto di raggruppamenti di voci (comma 2);
 - obbligo di inserimento di nuove voci (comma 3);
- b) adattamento delle voci quando la natura dell'attività esercita lo richiede (comma 4);
- c) comparabilità delle voci (comma 5);
- d) divieto di compenso di partite (comma 6).



Il bilancio «irregolare»

Le clausole generali: la verità

Ampio dibattito sviluppatosi all'epoca della riforma del 1991 contribuì a chiarire come la legge non faceva riferimento ad un “bilancio vero”, quanto piuttosto ad una “rappresentazione veritiera”.

Il bilancio può dirsi veritiero «soltanto qualora contenga tutti (e soltanto) gli elementi iscrivibili in bilancio alla data di chiusura dell'esercizio e il valore di iscrizioni dei medesimi non sia inficiato da arbitrarie sopravvalutazioni o sottovalutazioni»

La “**veridicità**” deve essere considerata «nella corrispondenza tra enunciati – da un lato – e giudizi accurati e sorretti da adeguate conoscenze tecniche, dall'altro».

Il bilancio «irregolare»

Le clausole generali: la verità

ESEMPIO: nel caso in cui le informazioni a disposizione del redattore del bilancio sono tali da portarlo a formarsi il convincimento che un impianto potrà essere ragionevolmente utilizzato nell'ambito del processo produttivo della propria azienda per un lasso di tempo di 8 anni, => l'utilizzo di un piano di ammortamento in 8 anni per l'impianto in questione darà luogo ad una "rappresentazione veritiera" della situazione patrimoniale e del risultato economico.

Altrettanto coerente potrebbe tuttavia essere l'adozione di un piano di ammortamento, per identico impianto, in 7 anni, piuttosto che in 10 anni, da parte di altra impresa.

Ciò evidentemente, se anche in tal caso un altro redattore del bilancio fosse pervenuto a tale convincimento sulla base di diverse conoscenze a sua volta disponibili, afferenti ad esempio alla tecnologia, ad un diverso piano aziendale, ed in generale sulla base della conoscenza di fatti anche differenti rispetto al precedente caso.

Il bilancio «irregolare»

Le clausole generali: la verità

Il concetto di verità può essere visto sotto due punti di vista differenti:

- quello **soggettivo**, in base al quale solo una parte dei dati contenuti nel bilancio è determinabile in modo oggettivo, mentre un'altra parte di tali dati è costituita da **valori stimati o congetturati**.
- quello **oggettivo**, in base al quale si presuppone che la redazione del **bilancio rispetti la realtà dei fatti**, non potendo inserire nel documento contabile valori patrimoniali o reddituali relativi a fatti, od eventi, che non si sono verificati.

Il bilancio «irregolare»

Le clausole generali: la verità

L'impossibilità di pervenire ad una "verità oggettiva di bilancio" era peraltro ben evidente già nel 1991 allo stesso Legislatore.

Relazione ministeriale di accompagnamento al d.lgs. n. 127/1991: *«l'uso dell'aggettivo veritiero, riferito al rappresentare la situazione patrimoniale, economica e finanziaria, non significa pretendere dai redattori del bilancio né promettere ai lettori di esso una verità oggettiva di bilancio, irraggiungibile con riguardo ai valori stimati, ma richiedere che i redattori del bilancio operino correttamente le stime e ne rappresentino il risultato»*.

Il bilancio «irregolare»

Le clausole generali: la verità

Dovere di diligente, accurata, e neutrale ricerca del valore più coerente al fine del bilancio ed ai criteri legalmente imposti: sì che, quando oggettivamente si esca dai limiti del coerente con quei fini e con quei criteri, non si darà più una rappresentazione “veritiera”.

Ruolo fondamentale dei principi contabili: la corretta applicazione delle indicazioni in essi contenuti, ancorché non possa eliminare ogni margine di discrezionalità del redattore del bilancio, rappresenterà comunque un primo indice di ragionevolezza dei processi di stima utilizzati, e fornirà allo stesso tempo il **benchmark per misurare la diligenza dello stesso redattore**.



Il bilancio «irregolare»

Le clausole generali: la correttezza

La correttezza dovrebbe probabilmente essere trattata unitamente alla verità in quanto fa riferimento all'**atteggiamento rigoroso che il redattore del bilancio deve assumere al fine di fare utilizzo a criteri tecnicamente corretti**, ed allo stesso tempo al **comportamento da seguire nella comunicazione dei dati, allorquando vengono richieste informazioni di carattere discorsivo** ed in particolare nella nota integrativa.

Il bilancio «irregolare»

Le clausole generali: la correttezza

La correttezza può essere analizzata sotto due punti di vista:

- la **correttezza tecnica** => applicazione delle norme indicate dal codice civile, **interpretate senza errori ed in modo puntuale sulla base delle indicazioni della tecnica e della prassi contabile**, delle quali il redattore di bilancio dovrà avere a ben vedere conoscenza e capacità di utilizzo. Occorre in estrema sintesi riferirsi a criteri corretti da un punto di vista tecnico ai fini della determinazione dei valori di bilancio .
- la **correttezza comportamentale** => dimensione “deontologica”, intesa come buona fede e comportamento leale

Il bilancio «irregolare»

Le clausole generali: la correttezza

Un comportamento leale deve intendersi nell'accezione **di comportamento imparziale o neutrale**. Da ciò ne consegue che **chi effettua stime e congetture** dovrà avere a riferimento la pluralità di soggetti ai quali il bilancio si rivolge e, pertanto, nell'esercizio della soggettività valutativa **non dovrà perseguire particolari finalità**, se non quelle espressamente previste dai **principi generali e specifici afferenti al bilancio**.



Il bilancio «irregolare»

Irregolarità del bilancio di esercizio conseguenti a violazione di norma civilistiche

Casistiche:

- i contenuti dello stato patrimoniale, del conto economico e del rendiconto finanziario non presentano l'analiticità delle “voci” richiesta dagli artt. 2424, 2425 e 2425-ter del c.c.;
- i criteri di valutazione delle singole “voci” del bilancio non sono correttamente applicati ed analiticamente illustrati nella “nota integrativa” (art. 2426 c.c.);
- la nota integrativa non illustra con chiarezza le singole voci del bilancio d'esercizio, nonché i criteri di valutazione delle suddette voci (art. 2427 c.c.);
- la nota integrativa non illustra i criteri in base ai quali non sono stati rispettati gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione ed informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta.

Il bilancio «irregolare»

Altri casi di irregolarità del bilancio di esercizio

1) Irregolarità nella valutazione del magazzino

I prodotti in magazzino sono N° 1.000 ed il costo di produzione è di € 20, mentre il prezzo di mercato alla fine dell'esercizio è di € 10.

Nel bilancio d'esercizio i prodotti sono stati valutati al costo di € 20, esponendo il seguente valore:

$$\text{N}^\circ 1.000 \times \text{€ } 20 = \text{€ } 20.000$$

Il bilancio di esercizio è irregolare, in quanto il criterio di valutazione è il “minore tra il costo ed il valore di mercato” (art. 2426, comma 1, n. 9). Le rimanenze di magazzino avrebbero dovuto essere valutate ad € 10 per ogni unità => $\text{N}^\circ 1.000 \times \text{€ } 10 = \text{€ } 10.000$

Il bilancio «irregolare»

Altri casi di irregolarità del bilancio di esercizio

2) Compensazioni di crediti e debiti

I crediti verso le banche sono di € 100.000 ed i debiti verso altre banche sono di € 250.000.

Nello Stato Patrimoniale è stata fatta la compensazione tra i crediti ed i debiti, esponendo solamente il “saldo netto” dei debiti di € 150.000.

L'art. 2423-ter c.c. vieta i compensi di partite. Conseguentemente il bilancio è irregolare.

Il bilancio «irregolare»

Altri casi di irregolarità del bilancio di esercizio

3) Valutazione dei crediti

Al 31/12/n la società ha un credito chirografario di € 1.000.000 verso un cliente moroso, già svalutato del 50%. Il cliente fallisce il 30 gennaio dell'anno n+1.

Nel bilancio al 31/12/n il credito è esposto al netto del fondo svalutazione per complessivi € 500.000.

Non sto tenendo in considerazione dei fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell'esercizio da cui emerge che l'attività già alla data di bilancio aveva subito riduzioni durevoli di valore o riduzioni del valore di mercato rispetto al costo (a seconda delle fattispecie) ovvero evidenzino situazioni, esistenti alla data di bilancio, che incidano sulle valutazioni di bilancio; per esempio:

«il deterioramento della situazione finanziaria di un debitore, confermata dal fallimento dello stesso dopo la data di chiusura, che normalmente indica che la situazione di perdita del credito esisteva già alla data di bilancio» OIC 29 par. 59, let. a).

Il bilancio «irregolare»

Altri casi di irregolarità del bilancio di esercizio

4) Ammortamento di beni materiali e immateriali

Il valore di impianti è € 20.000, a vita utile stimata corretta è di 10 anni (=> coefficiente di ammortamento 10%), il valore residuo al termine della vita utile è zero.

La quota di ammortamento corretta è $2.000 = 20.000 \times 10\%$.

Gli amministratori calcolano l'ammortamento in ragione del 5% ($20.000 \times 5\% = 1.000$) senza motivare la riduzione dell'aliquota di ammortamento.

Il bilancio «irregolare»

Altri casi di irregolarità del bilancio di esercizio

5) Classificazione dei debiti dopo sfornamento di *covenant*

L'impresa entro la chiusura dell'esercizio sfora un *covenant* di un mutuo, per effetto del quale vi è la decadenza dal beneficio del termine.

Classifica comunque l'originaria parte del mutuo a M/L tra i debiti esigibili oltre l'esercizio.

L'OIC 19, par. 24 *«Nel caso in cui la società violi una clausola contrattuale prevista per un debito a lungo termine entro la data di riferimento del bilancio, con la conseguenza che il debito diventa immediatamente esigibile, essa classifica il debito come esigibile entro l'esercizio, a meno che tra la data di chiusura dell'esercizio e prima della data di formazione del bilancio, non intervengano nuovi accordi contrattuali che legittimano la classificazione come debiti a lungo termine».*

Il bilancio «irregolare»

Altri casi di irregolarità del bilancio di esercizio

6) Altri

- Ricavi relativi a operazioni inesistenti => Crediti inesistenti
- Costi per operazioni inesistenti
- Partecipazioni non svalutate
- Debito non iscritto nonostante la debenza in un contenzioso
- Avviamento non svalutato a fronte di *impairment test* «negativo»
- Capitalizzazione di costi di sviluppo in assenza del requisito della recuperabilità

Il bilancio «irregolare»

Conseguenze

Il «bilancio irregolare» può:

- essere impugnato di fronte all'Autorità Giudiziaria al fine di ottenere la **nullità della delibera** assembleare di approvazione del bilancio d'esercizio;
- costituire la base per intraprendere l'azione di responsabilità – ad esempio – nei confronti degli amministratori.



Il «rifacimento» di un bilancio irregolare da parte del curatore fallimentare può diventare la base per la quantificazione del danno agli amministratori *ex art. 2486 del c.c.*

Agenda

- Bilancio «irregolare» e bilancio «falso»
- Il bilancio «irregolare»

- **Il bilancio «irregolare» nelle imprese in crisi**

- *Il bilancio «irregolare» e la determinazione del danno ex 2486 c.c.*
- *Il bilancio «irregolare» e la predisposizione del piano di risanamento*

Il bilancio «irregolare» e la determinazione del danno ex 2486 c.c.

E' frequente il caso in cui sia contestata dalla curatela fallimentare l'**illegittima prosecuzione dell'attività** in difetto dei presupposti di legge, quale condotta **sussequente all'occultamento doloso od al mancato accertamento colposo della totale erosione del capitale sociale in ragione di perdite.**

Presupposti dell'imputazione di responsabilità:

- a) il capitale sociale deve essere sceso, in un determinato momento, sotto il minimo di legge (art. 2447 c.c.).
- b) gli amministratori non si sono accorti di tale circostanza, o se ne sarebbero potuti accorgere utilizzando la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze (art. 2392 comma 1 c.c.).

Il bilancio «irregolare» e la determinazione del danno ex 2486 c.c.

c) gli amministratori hanno omesso di convocare senza indugio l'assemblea di cui all'art. 2447 c.c. – finalizzata alla ricapitalizzazione o trasformazione della società –, ovvero, pur essendosi tenuta quell'assemblea, non sono state adottate delibere idonee a consentire la ordinaria prosecuzione dell'attività sociale, e, in ogni caso, gli amministratori non hanno iscritto la causa di scioglimento della società e non l'hanno quindi messa in liquidazione.

d) occorre che gli amministratori, pur conoscendo o potendo conoscere la perdita del capitale e non avendo adottato gli adempimenti conseguenti, hanno compiuto nuove operazioni generative di danno per la società (art. 2449 previgente) o hanno proseguito nella gestione dell'attività con modalità ed a fini estranei alla mera conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio (art. 2486 c.c.).

e) occorre che la prosecuzione dell'attività in ottica non conservativa abbia prodotto dei danni alla società od ai creditori, depauperando il patrimonio sociale.


Il bilancio «irregolare» e la determinazione del danno ex 2486 c.c.

La corretta predisposizione del bilancio rileva per:

- Determinare l'esatto momento a partire dal quale la società ha eroso il capitale sociale
- Determinare il possibile danno

Il bilancio «irregolare» e la determinazione del danno ex 2486 c.c.

Art. 2486 c.c. « [...] il danno risarcibile si presume pari alla differenza tra il patrimonio netto **alla data in cui l'amministratore è cessato dalla carica o, in caso di apertura di una procedura concorsuale, alla data di apertura di tale procedura** e il patrimonio netto determinato **alla data in cui si è verificata una causa di scioglimento di cui all'articolo 2484, detratti i costi sostenuti e da sostenere, secondo un criterio di normalità, dopo il verificarsi della causa di scioglimento e fino al compimento della liquidazione**».




Il bilancio «irregolare» e la determinazione del danno ex 2486 c.c.

Art. 2486 c.c. « [...] il danno risarcibile si presume pari alla differenza tra il patrimonio netto **alla data in cui l'amministratore è cessato dalla carica o, in caso di apertura di una procedura concorsuale, alla data di apertura di tale procedura** e il patrimonio netto determinato **alla data in cui si è verificata una causa di scioglimento di cui all'articolo 2484, detratti i costi sostenuti e da sostenere, secondo un criterio di normalità, dopo il verificarsi della causa di scioglimento e fino al compimento della liquidazione**».



Il bilancio «irregolare» e la determinazione del danno ex 2486 c.c.



Criteri di funzionamento vs Criterio di liquidazione


OIC 11, par. 8, «*b) la crisi di impresa non giustifica l'abbandono dei criteri di continuità, anche se questi vanno applicati al bilancio con le dovute cautele*»

«*c) l'accertamento da parte degli amministratori, ai sensi dell'art 2485 del codice civile, di una causa di scioglimento di cui all'articolo 2484 del codice civile comporta l'abbandono della continuità aziendale. In tale circostanza la valutazione delle voci in bilancio non è fatta nella prospettiva della continuità aziendale. **Si applicano tuttavia ancora criteri di funzionamento, così come previsti al paragrafo 23 del principio ma, tenendo conto dell'ancor più ristretto orizzonte temporale di riferimento, in quanto l'adozione di criteri di liquidazione non è consentita prima del formale avvio della procedura liquidatoria***».

Il bilancio «irregolare» e la determinazione del danno ex 2486 c.c.

- OIC 11, par. 23, «[...] a) la revisione della vita utile e del valore residuo delle immobilizzazioni, ai sensi dell'OIC 16 "Immobilizzazioni materiali" e dell'OIC 24 "Immobilizzazioni immateriali", tenuto conto del ristretto orizzonte temporale in cui ne è previsto l'uso in azienda;
- b) la stima del valore recuperabile delle immobilizzazioni ai sensi dell'OIC 9 "Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali" tenuto conto del fatto che, in talune circostanze, il valore d'uso potrebbe non essere determinabile, non sussistendo un adeguato orizzonte temporale per la sua determinazione. In questi casi si fa riferimento al fair value per la determinazione del valore recuperabile;
- c) l'esame dei contratti esistenti per la rilevazione di eventuali contratti onerosi ai sensi dell'OIC 31 "Fondi per rischi e oneri e Trattamento di Fine Rapporto". La limitatezza dell'orizzonte temporale di riferimento può infatti comportare che la durata degli impegni contrattuali in essere risulti superiore al periodo in cui questi contribuiscono alla generazione di benefici economici, facendo sì che i costi attesi risultino superiori ai benefici economici che si suppone saranno conseguiti;
- d) la revisione delle relazioni di copertura ai sensi dell'OIC 32 "Strumenti finanziari derivati" alla luce del mutato orizzonte temporale di riferimento;
- e) la valutazione della recuperabilità delle imposte anticipate ai sensi dell'OIC 25 "Imposte sul reddito", alla luce delle mutate prospettive aziendali».


Il bilancio «irregolare» e la determinazione del danno ex 2486 c.c.




Il bilancio «irregolare» e la determinazione del danno ex 2486 c.c.



Dopo aver accertato quando la società ha eroso il PN con criteri di funzionamento, devo valutare il PN con criteri di liquidazione



Il bilancio «irregolare» e la determinazione del danno ex 2486 c.c.



Il bilancio «irregolare» e la determinazione del danno ex 2486 c.c.

OIC 5, par. 4.3.2, «**C) Fondo per costi ed oneri di liquidazione**

*La funzione del Fondo è quella di **indicare l'ammontare complessivo dei costi ed oneri che si prevede di sostenere per tutta la durata della liquidazione, al netto dei proventi che si prevede di conseguire, i quali forniscono una copertura, sia pur parziale, di quei costi ed oneri.***

L'iscrizione iniziale nel Fondo di tali costi, oneri e proventi costituisce una deviazione dai principi contabili applicabili al bilancio ordinario d'esercizio, che è giustificata dalla natura di bilanci straordinari dei bilanci di liquidazione e, in particolare, dalle finalità esclusivamente prognostiche del bilancio iniziale di liquidazione».



*Art. 2486, c.c. «[...] **detratti i costi sostenuti e da sostenere, secondo un criterio di normalità, dopo il verificarsi della causa di scioglimento e fino al compimento della liquidazione**»*

Il bilancio «irregolare» e la determinazione del danno ex 2486 c.c.

OIC 5, par. 2,.2, «a) viene meno la distinzione fra immobilizzazioni ed attivo circolante, perchè tutti i beni ed i crediti sono destinati al realizzo diretto sul mercato, nel più breve tempo possibile;

b) viene meno la determinazione, con criteri prudenziali, di un utile distribuibile ai soci senza ledere l'integrità del capitale preesistente, che è lo scopo fondamentale del bilancio d'esercizio, e non sono più applicabili (salvo qualche eccezione) i principi generali indicati nell'art. 2423-bis c.c., primo fra tutti, il postulato della "continuazione dell'attività dell'impresa" (going concern);

c) di conseguenza, i criteri di rilevazione e correlazione dei costi e ricavi si modificano profondamente.

In particolare, **non si dovrà più procedere al calcolo degli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali ed immateriali.**

Il criterio di **valutazione delle attività**, dunque, non può essere, come per il bilancio d'esercizio, il costo storico (la cui applicazione è giustificata dall'esigenza di determinare un utile interamente realizzato, distribuibile ai soci) bensì il **valore di realizzo per stralcio dei beni ed il valore di realizzo dei crediti, al netto degli oneri diretti di realizzo.**

Per quanto riguarda le **passività**, parimenti si adotta un unico criterio: **il valore di estinzione dei debiti lordo degli eventuali oneri necessari per l'estinzione),** che, come si vedrà, può essere maggiore o minore del valore nominale.

Il valore di realizzo (netto) può essere inferiore al costo storico o anche superiore ad esso (es.: per gli immobili acquistati da vari anni e valutati al costo di acquisto).

Per le rimanenze di magazzino e le altre attività circolanti, il valore di realizzo per stralcio di solito è inferiore al presunto prezzo di vendita sul mercato in ipotesi di normale operatività dell'impresa».

Agenda

- Bilancio «irregolare» e bilancio «falso»
- Il bilancio «irregolare»

- **Il bilancio «irregolare» nelle imprese in crisi**


- *Il bilancio «irregolare» e la determinazione del danno ex 2486 c.c.*
- *Il bilancio «irregolare» e la predisposizione del piano di risanamento*

Il bilancio «irregolare» e la predisposizione del piano di risanamento



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

Principi per la redazione dei piani di risanamento



Par. 4.4.1 «*Nella prima parte del Piano trova collocazione anche l'**analisi storica dei dati economici, finanziari e patrimoniali dell'azienda**. Lo scopo è quello di illustrare l'andamento economico e finanziario e i riflessi di questo sul patrimonio, alla luce delle strategie originariamente intraprese, nonché quello di fornire una base di analisi*».

Il bilancio «irregolare» e la predisposizione del piano di risanamento

Par. 9.1.3 *«Nella redazione del Piano è opportuno l'utilizzo dei criteri di valutazione che l'azienda adotta nel proprio bilancio di esercizio, per facilitare confronti con i consuntivi e permettere di valutare la congruità della situazione patrimoniale, economica e finanziaria. Qualora il Piano fosse liquidatorio, l'azienda adotterà i criteri descritti dall'OIC per i bilanci di liquidazione».*

Par. 9.2 *«Il modello economico, finanziario e patrimoniale previsionale Il modello economico finanziario previsionale è composto dai seguenti prospetti riferiti all'arco temporale del Piano:*

- il conto economico;*
- lo stato patrimoniale;*
- il piano finanziario;*
- il piano di tesoreria, recante l'evoluzione delle disponibilità liquide secondo quanto previsto al successivo § 9.7.*

La classificazione scelta, anche se preferibilmente simile alla classificazione gestionale già adottata dalla società, dovrà prevedere un livello di dettaglio adeguato».

Il bilancio «irregolare» e la predisposizione del piano di risanamento

Il bilancio di esercizio rappresenta la base di partenza per la costruzione dei suindicati prospetti riferiti agli esercizi previsionali contenuti nel piano, e le singole voci in questo contenute saranno la necessaria conseguenza ed evoluzione delle originarie voci dell'ultimo bilancio di esercizio.

ESEMPIO:

ipotizzando un macchinario iscritto tra le immobilizzazioni materiali nel bilancio di esercizio riferito al 31/12/n ad un valore netto contabile di 5.000, nel caso in cui per tale bene il piano di risanamento ne continui a prevedere l'utilizzo diretto da parte dell'impresa anche nel corso dell'esercizio n+1 e ne determini la quota di ammortamento annuo in ragione di 500, ne conseguirà che tale voce, in assenza di perdite di valore, dovrà trovare nello stato patrimoniale riferito all'esercizio 31/12/n+1 oggetto di piano una valorizzazione di 4.500.

Il bilancio «irregolare» e la predisposizione del piano di risanamento

Allo stesso tempo, il piano di risanamento, rappresenta un elemento essenziale per la corretta applicazione dei criteri di valutazione di talune poste del bilancio.

ESEMPIO:

- le spese di sviluppo: l'art. 2426, comma 1, n. 5 del c.c. impone all'organo amministrativo di verificarne preventivamente **l'utilità pluriennale**.
- l'avviamento: l'art. 2426, comma 1, n. 6 del c.c. richiede dapprima la determinazione di un processo di ammortamento coerente con la sua **vita utile**, e successivamente la periodica verifica dell'esistenza di eventuali perdite durevoli di valore.

Il bilancio «irregolare» e la predisposizione del piano di risanamento

Domanda di concordato preventivo da parte di impresa per la quale erano emerse «notevoli criticità» sulla correttezza delle risultanze di bilancio, ed in particolare modo dei ricavi degli anni 2017-2018-2019.

Tribunale di Modena, 29 aprile 2020, **rigetta domanda: «I riflessi di tale illecita contabilizzazione sulla tenuta del piano e conseguentemente della proposta sono evidenti laddove si consideri come nulla risulta rilevato dall'attestatore, in violazione dei principi di attestazione».**

«Le circostanze evidenziate rendono concretamente evidente l'assoluta estraneità ad ogni criterio di fondata ragionevolezza del piano, in quanto la sua concreta prospettazione muove dall'assunto errato di un fatturato realizzato negli anni 2017 – 2019 mai conseguito, radicando così gli estremi della “manifesta inettitudine del piano a raggiungere gli obiettivi prefissati come indicati dalla citata giurisprudenza della Cassazione (Cass. 9061/2017; Così Cass. 4.02.2020 n.2422 e Cass. 23315/2018)».

Il bilancio «irregolare» e la predisposizione del piano di risanamento

Caso 1

Conto economico

	31-12-2019	31-12-2018
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	11.887.859	24.241.966
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	567.896	47.325
5) altri ricavi e proventi		
altri	253.673	229.936
Totale altri ricavi e proventi	253.673	229.936
Totale valore della produzione	12.709.428	24.519.227
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	3.843.724	6.682.160
7) per servizi	7.185.653	6.936.589
8) per godimento di beni di terzi	1.187.611	1.375.766
9) per il personale		
a) salari e stipendi	3.469.330	3.907.936
b) oneri sociali	1.184.601	1.216.821
c) trattamento di fine rapporto	240.370	269.763
e) altri costi	-	1.308.985
Totale costi per il personale	4.894.301	6.703.505
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	511.361	453.252
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.186.203	1.238.543
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	2.088.558	-
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	474.837	20.482
Totale ammortamenti e svalutazioni	4.260.959	1.712.277
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	4.028.897	(422.787)
12) accantonamenti per rischi	669.669	-
14) oneri diversi di gestione	2.069.390	200.558
Totale costi della produzione	28.330.535	23.188.088
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	(15.621.107)	1.331.139

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	(15.621.107)	1.331.139
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	274	511
Totale proventi diversi dai precedenti	274	511
Totale altri proventi finanziari	274	511
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	839.625	643.669
Totale interessi e altri oneri finanziari	839.625	643.669
17-bis) utili e perdite su cambi	8.377	12.985
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(830.974)	(630.173)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	(16.452.081)	700.966
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	-	297.065
imposte differite e anticipate	(10.616)	15.958
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	(10.616)	313.023
21) Utile (perdita) dell'esercizio	(16.441.465)	387.943

Il bilancio «irregolare» e la predisposizione del piano di risanamento

Caso 2

Conto economico

	31-12-2017	31-12-2016
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	182.409.659	109.862.206
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	(21.650.363)	7.399.552
5) altri ricavi e proventi		
altri	556.233	43.191
Totale altri ricavi e proventi	556.233	43.191
Totale valore della produzione	161.315.529	117.304.949
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	120.211.528	72.532.543
7) per servizi	40.443.352	23.012.018
8) per godimento di beni di terzi	3.623.588	2.006.059
9) per il personale		
a) salari e stipendi	12.155.357	7.164.694
b) oneri sociali	3.965.348	2.158.447
c) trattamento di fine rapporto	881.581	548.460
e) altri costi	166.278	66.321
Totale costi per il personale	17.168.564	9.937.922
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	5.813.775	2.985.786
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	2.548.198	1.783.438
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	63.105.459	62.500
Totale ammortamenti e svalutazioni	71.467.430	4.811.724
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	6.026.284	(287.866)
14) oneri diversi di gestione	6.491.227	253.834
Totale costi della produzione	265.431.973	112.266.234
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	(104.116.444)	5.038.715

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	(104.116.444)	5.038.715
C) Proventi e oneri finanziari		
15) proventi da partecipazioni		
da imprese controllate	2.174.180	1.317.306
Totale proventi da partecipazioni	2.174.180	1.317.306
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	942.940	748.886
Totale proventi diversi dai precedenti	942.940	748.886
Totale altri proventi finanziari	942.940	748.886
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	10.675.973	3.773.149
Totale interessi e altri oneri finanziari	10.675.973	3.773.149
17-bis) utili e perdite su cambi	19.698	(466)
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(7.539.155)	(1.707.423)
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie		
19) svalutazioni		
a) di partecipazioni	22.406.036	-
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	21.628.095	-
Totale svalutazioni	44.034.131	-
Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)	(44.034.131)	-
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	(156.689.730)	3.331.292
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	-	968.759
imposte relative a esercizi precedenti	349.034	-
imposte differite e anticipate	(14.292)	(16.369)
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	334.742	952.390
21) Utile (perdita) dell'esercizio	(156.024.472)	2.378.902